


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 296/01	ECU.....	1
96/C 296/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 23 al 27. 9. 1996.....	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
96/C 296/03	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	4
96/C 296/04	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti	10
96/C 296/05	Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee	13

(segue)



III *Informazioni***Commissione**

96/C 296/06	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	17
96/C 296/07	Phare — Terminal cargo di Olszyna — Nel quadro del programma Phare della Commissione europea di cooperazione transfrontaliera: Polonia — Germania 1994 — Wojewoda Zielonogorski invita i contraenti in possesso dei requisiti, dell'esperienza e di referenze sufficienti a partecipare alla procedura aperta a livello internazionale — Progetto n. PL 940201-03-L002	18
96/C 296/08	Phare — Programma per il trasporto nazionale	19
96/C 296/09	Phare — Programma di cooperazione transfrontaliera con Grecia e Italia	20
96/C 296/10	Phare — Programma per il trasporto	21
96/C 296/11	Phare — Programma Agricoltura	22
96/C 296/12	Programma per lo sviluppo del settore dell'istruzione in Bulgaria	23
96/C 296/13	Programma operativo nazionale, Ungheria 1996	24
96/C 296/14	Programma di riforma dell'istruzione superiore in Romania	26
96/C 296/15	Programma operativo nazionale 1995	27
96/C 296/16	Phare — Servizio per la preparazione di progetti relativi all'ambiente	28
96/C 296/17	Phare — Programma per l'agricoltura	29
96/C 296/18	Phare — Programma plurinazionale per l'insegnamento a distanza	30
96/C 296/19	Phare — Assicurazione della qualità ed altri settori affini (PRAQ III 1996-1999)	30
96/C 296/20	Phare — Programma per la creazione e lo sviluppo di joint ventures nei paesi dell'Europa centrale ed orientale/PECO (JOP) — fasi I e II	31

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 ottobre 1996

(96/C 296/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,5671	Marco finlandese	5,73069
Corona danese	7,36194	Corona svedese	8,29049
Marco tedesco	1,92148	Sterlina inglese	0,802818
Dracma greca	302,157	Dollaro USA	1,25480
Peseta spagnola	161,644	Dollaro canadese	1,69863
Franco francese	6,49801	Yen giapponese	139,873
Sterlina irlandese	0,784253	Franco svizzero	1,57679
Lira italiana	1902,07	Corona norvegese	8,16815
Fiorino olandese	2,15601	Corona islandese	84,3354
Scellino austriaco	13,5180	Dollaro australiano	1,59543
Scudo portoghese	194,219	Dollaro neozelandese	1,81540
		Rand sudafricano	5,68928

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 23 AL 27. 9. 1996**

(96/C 296/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 428	CB-CO-96-428-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Valutazione della prima fase di Tempus (1990/1991 — 1993/1994)	20. 9. 1996	23. 9. 1996	34
COM(96) 451	CB-CO-96-460-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾	20. 9. 1996	23. 9. 1996	11
COM(96) 452	CB-CO-96-461-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	20. 9. 1996	23. 9. 1996	32
COM(96) 454	CB-CO-96-464-IT-C	Comunicazione della Commissione sull'elenco europeo delle malattie professionali ⁽¹⁾	20. 9. 1996	23. 9. 1996	12
COM(96) 455	CB-CO-96-470-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽¹⁾ ⁽²⁾	23. 9. 1996	24. 9. 1996	11
COM(96) 457	CB-CO-96-466-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3076/95 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽¹⁾	23. 9. 1996	24. 9. 1996	5
COM(96) 34	CB-CO-96-39-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾	24. 9. 1996	25. 9. 1996	10
COM(96) 446	CB-CO-96-454-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica ⁽¹⁾ ⁽²⁾	24. 9. 1996	25. 9. 1996	32
COM(96) 458	CB-CO-96-467-IT-C	Ventesima relazione annuale di attività del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro — Esercizio 1995	24. 9. 1996	25. 9. 1996	20

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(96) 461	CB-CO-96-472-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea	24. 9. 1996	25. 9. 1996	19
COM(96) 464	CB-CO-96-473-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato della decisione 93/383/CEE relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine ^(?) ^(?)	25. 9. 1996	26. 9. 1996	5
COM(96) 465	CB-CO-96-474-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione della salute delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche che sostituisce la direttiva 84/466/Euratom ^(?) ^(?)	26. 9. 1996	26. 9. 1996	16
COM(96) 466	CB-CO-96-480-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra Progetto di decisione della Commissione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'Euratom, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra	25. 9. 1996	26. 9. 1996	41
COM(96) 453	CB-CO-96-462-IT-C	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la decisione 1110/94/CE (modificata dalla decisione n. 616/96/CE) relativa al quarto programma quadro di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) ^(?) ^(?) Proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica per la seconda volta la decisione 94/268/Euratom (modificata dalla decisione 96/253/Euratom) relativa al programma quadro per le azioni di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998)	27. 9. 1996	27. 9. 1996	16
COM(96) 469	CB-CO-96-478-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni o esenzioni d'accisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	27. 9. 1996	27. 9. 1996	6

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(96/C 296/03)

COM(95) 661 def. — 95/0350(COD)

(Presentata dalla Commissione il 25 gennaio 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che la biotecnologia e l'ingegneria genetica stanno acquisendo una funzione sempre più rilevante in una vasta gamma di attività industriali e che la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche assumerà indubbiamente un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità;
- (2) considerando che, soprattutto nel campo dell'ingegneria genetica, il settore ricerca e sviluppo esige una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi;
- (3) considerando che, senza una protezione efficace ed armonizzata in tutti gli Stati membri, tali investimenti rischiano di non essere effettuati nella Comunità;
- (4) considerando che, successivamente alla mancata accettazione da parte del Parlamento europeo del progetto comune di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dal comitato di conciliazione ⁽¹⁾, il Parlamento e il Consiglio eu-

ropeo hanno convenuto che l'attuale protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non può rimanere invariata;

- (5) considerando che nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche esiste una divergenza tra le legislazioni e le pratiche degli Stati membri; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e sono quindi un freno al funzionamento del mercato interno;
- (6) considerando che dette divergenze potrebbero accentuarsi qualora gli Stati membri dovessero adottare nuove e diverse legislazioni e prassi amministrative o qualora gli orientamenti emersi nelle giurisprudenze nazionali tendessero a discostarsi;
- (7) considerando che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nella Comunità rischia di disincentivare maggiormente gli scambi commerciali, a discapito dello sviluppo industriale di tali invenzioni e del buon funzionamento del mercato interno;
- (8) considerando che la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non richiede la creazione di un diritto specifico che si sostituisca al diritto nazionale in materia di brevetti per invenzioni; che il diritto nazionale in materia di brevetti per invenzioni rimane il riferimento fondamentale per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ma che deve essere adeguato o completato su taluni punti specifici, in conseguenza dei nuovi ritrovati tecnologici che utilizzano materiali biologici e che possiedono comunque i requisiti di brevettabilità;
- (9) considerando che l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri è necessaria per chiarire alcuni concetti delle legislazioni nazionali tratte da alcune convenzioni internazionali in materia di brevetti e varietà vegetali, che hanno dato luogo ad

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 20. 3. 1995, pag. 26.

una situazione di incertezza quanto alle possibilità di protezione delle invenzioni biotecnologiche relative ai materiali vegetali e di alcune invenzioni microbiologiche, come in particolare il concetto dell'esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali o delle razze animali o di procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali;

- (10) considerando che il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche può limitarsi alla definizione di alcuni principi applicabili alla brevettabilità del materiale biologico in quanto tale, principi che hanno in particolare l'obiettivo di operare una netta distinzione tra invenzioni e scoperte in materia di brevettabilità di determinati elementi di origine umana, nonché all'ambito della protezione conferita dal brevetto per invenzioni biotecnologiche, alla applicabilità di un sistema di deposito che completi la descrizione scritta, al principio dell'inversione dell'onere della prova e, infine, alla possibilità di ottenere licenze obbligatorie non esclusive in base al rapporto di dipendenza tra varietà vegetali e invenzioni;
- (11) considerando che il brevetto di invenzione non autorizza il titolare ad attuare l'invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare ai terzi di sfruttarla a fini industriali e commerciali e che, di conseguenza, il diritto brevettuale non mette in discussione le legislazioni nazionali e comunitarie che dispongono controlli sulla ricerca e sull'utilizzazione o sulla commercializzazione dei suoi risultati, con particolare riguardo alle esigenze di sanità pubblica, sicurezza, protezione dell'ambiente, tutela degli animali, preservazione della diversità genetica e relativamente all'osservanza di alcune norme etiche;
- (12) considerando che né il diritto nazionale né il diritto europeo dei brevetti (convenzione di Monaco) in linea di massima impongono divieti o esclusioni per la brevettabilità del materiale biologico;
- (13) considerando che è opportuno precisare che le conoscenze sul corpo umano e i suoi elementi nel loro stato naturale rientrano nel settore della scoperta scientifica e non possono quindi essere considerate invenzioni brevettabili; che ne consegue che il diritto dei brevetti non può pregiudicare il principio etico fondamentale che esclude qualsiasi diritto di appropriazione per quanto riguarda l'essere umano;
- (14) considerando che è già stato possibile realizzare progressi decisivi nel trattamento delle malattie, grazie all'esistenza di medicinali derivati da elementi isolati dal corpo umano o altrimenti prodotti, di medicinali risultanti da un procedimento tecnico inteso ad ottenere elementi di struttura simile a quella di elementi naturali esistenti nel corpo umano e che, di conseguenza, è opportuno incoraggiare, tramite il sistema dei brevetti, la ricerca intesa ad ottenere tali elementi;
- (15) considerando, quindi, che è necessario indicare che l'oggetto di un'invenzione suscettibile di applicazione industriale relativo ad un elemento isolato dal corpo umano o altrimenti prodotto tramite un procedimento tecnico è brevettabile, anche se la struttura dell'elemento è identica a quella di un elemento naturale, fermo restando che nessun brevetto può essere ritenuto estensibile all'elemento del corpo umano nel suo ambiente naturale che è all'origine dell'oggetto dell'invenzione;
- (16) considerando che un tale elemento isolato dal corpo umano o altrimenti prodotto non può essere considerato non brevettabile come un elemento del corpo umano nel suo stato naturale, ossia non può essere assimilato a una scoperta, poiché l'elemento isolato è il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano, procedimenti tecnici che soltanto l'essere umano è capace di mettere in atto e che la natura è incapace di compiere di per se stessa;
- (17) considerando che, per determinare la portata dell'esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali è opportuno precisare che tale esclusione riguarda dette varietà e dette razze in quanto tali e che, di conseguenza, essa non pregiudica la brevettabilità di vegetali o di animali ottenuti mediante un procedimento nel quale almeno una fase sia essenzialmente microbiologica, indipendentemente dal materiale biologico di partenza al quale tale procedimento viene applicato;
- (18) considerando che per stabilire l'esclusione dalla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali è necessario prendere in considerazione l'intervento umano e l'effetto di tale intervento sul risultato ottenuto;
- (19) considerando che le legislazioni nazionali in materia di brevetti di invenzione contengono disposizioni relative ai criteri di brevettabilità e di esclusione dalla brevettabilità, in particolare disposizioni che stabiliscono che il brevetto non viene concesso per invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume;
- (20) considerando che è opportuno riprendere nel dispositivo stesso della presente direttiva detto riferimento all'ordine pubblico o al buon costume, al fine di sottolineare soprattutto il fatto che alcune

- applicazioni delle invenzioni biotecnologiche potrebbero risultare pregiudizievoli in alcune loro conseguenze o realizzazioni;
- (21) considerando che l'esistenza di un tale eventuale pregiudizio deve essere verificata caso per caso mediante una valutazione dei valori di cui trattasi, con la quale vengono messi a confronto e soppesati l'utilità dell'invenzione da un lato e, dall'altro, i suoi eventuali rischi oppure, se del caso obiezioni basate sui valori fondamentali dell'ordine giuridico;
- (22) considerando che, al fine di orientare i giudici e gli uffici nazionali dei brevetti, è altresì importante inserire nel dispositivo stesso della direttiva un elenco indicativo di invenzioni escluse dalla brevettabilità, per illustrare il riferimento all'ordine pubblico o al buon costume;
- (23) considerando che questa maggiore attenzione alle considerazioni etiche e morali nell'esame delle invenzioni biotecnologiche si impone per l'oggetto stesso di questa disciplina — la materia vivente — e per la rilevanza, spesso notevole, delle invenzioni da esaminare; che questa attenzione non modifica il carattere del diritto di brevetto, diritto essenzialmente tecnico, né sostituisce le verifiche giuridiche alle quali devono essere obbligatoriamente assoggettate le invenzioni biotecnologiche fin dalla fase del loro sviluppo o in fase di commercializzazione, segnatamente dal punto di vista della sicurezza;
- (24) considerando che, vista l'importanza e il carattere controverso delle nuovissime questioni sollevate dalla terapia genica germinale, è necessario escludere senza alcun equivoco dalla brevettabilità i metodi di trattamento terapeutico genico germinale sull'essere umano;
- (25) considerando che i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali che possono provocare su di loro sofferenze o menomazioni corporali senza utilità sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti, devono essere esclusi dalla brevettabilità se la sofferenza o le menomazioni fisiche inflitte agli animali sono sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito;
- (26) considerando che, avendo il brevetto lo scopo di ricompensare l'inventore tramite la concessione di un diritto esclusivo, ma limitato nel tempo, per la sua creatività e di incoraggiare così l'attività inventiva, il titolare del brevetto deve avere il diritto di vietare l'utilizzazione del materiale dotato di autoriproducibilità brevettato in circostanze analoghe a quelle in cui l'utilizzazione di prodotti brevettati non autoriproducibili potrebbe essere vietata, ossia la produzione del prodotto brevettato stesso;
- (27) considerando che è necessario prevedere una prima deroga ai diritti del titolare di un brevetto in caso di vendita ad un agricoltore del materiale di riproduzione che contiene l'invenzione protetta, ai fini di un'utilizzazione agricola da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso; che questa prima deroga deve autorizzare l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del suo raccolto ai fini di riproduzione o moltiplicazione successiva nella propria azienda agricola e che l'ambito e le modalità di questa deroga devono limitarsi all'ambito e alle modalità corrispondenti previsti dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio ⁽¹⁾;
- (28) considerando che all'agricoltore può essere richiesto soltanto il compenso previsto dalla normativa comunitaria sui ritrovati vegetali, in quanto modalità di applicazione della deroga alla protezione comunitaria dei ritrovati vegetali;
- (29) considerando che, tuttavia, il titolare del brevetto può tutelare i propri diritti contro l'agricoltore che abusi della deroga o contro il costitutore che abbia sviluppato la varietà vegetale che incorpora l'invenzione protetta, qualora quest'ultimo non rispetti i propri impegni;
- (30) considerando che una seconda deroga ai diritti del titolare del brevetto deve autorizzare l'agricoltore ad utilizzare il bestiame protetto a fini di riproduzione nella propria azienda agricola, per rinnovare il proprio patrimonio zootecnico;
- (31) considerando che l'ambito e le modalità di questa seconda deroga devono essere disciplinati dalle leggi, dalle disposizioni e dalle pratiche nazionali, in assenza di una normativa comunitaria relativa alla costituzione di razze animali;
- (32) considerando che, nel settore dello sfruttamento delle nuove caratteristiche dei ritrovati vegetali ottenuti con l'ingegneria genetica deve essere garantito agli Stati membri, sotto forma di licenza obbligatoria, un accesso garantito dietro compenso, qualora riguardo al genere o alla specie di cui trattasi lo sfruttamento della varietà vegetale per il quale è chiesta la licenza sia imposto dall'interesse pubblico e la varietà vegetale rappresenti un progresso tecnico significativo;
- (33) considerando che, nel settore dell'utilizzazione in ingegneria genetica di nuove caratteristiche derivanti da nuove varietà vegetali, deve essere concesso, sotto forma di licenza obbligatoria, un accesso garantito dietro compenso, qualora lo sfruttamento per l'invenzione per la quale è chiesta la licenza sia imposto dall'interesse pubblico e l'invenzione rappresenti un progresso tecnico significativo,

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Brevettabilità

Articolo 1

1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Se necessario, gli Stati membri adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti alle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali e comunitarie che dispongono un controllo della ricerca e dello sfruttamento o della commercializzazione dei suoi risultati.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «materiale biologico», qualsiasi materiale contenente un'informazione genetica autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
- 2) «procedimento microbiologico», qualsiasi procedimento che impiega un materiale microbiologico, che ricomprende un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico, il procedimento consistente in una successione di fasi è assimilato a un procedimento microbiologico qualora almeno una fase essenziale del procedimento sia microbiologica;
- 3) «procedimento essenzialmente biologico di produzione di vegetali o di animali», qualsiasi procedimento che, considerato nel suo insieme, esiste in natura o qualsiasi procedimento che non sia niente di più che un procedimento naturale di produzione di vegetali o di animali.

Articolo 3

1. Il corpo umano e i suoi elementi nel loro stato naturale non sono considerati invenzioni brevettabili.

2. Nonostante il paragrafo 1, l'oggetto di un'invenzione suscettibile di applicazione industriale, relativo ad un elemento isolato dal corpo umano o altrimenti prodotto tramite un procedimento tecnico, è brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

Articolo 4

1. L'oggetto di un'invenzione non è escluso dalla brevettabilità unicamente per il fatto di essere composto di

materiale biologico, di utilizzare tale materiale o di essere applicato ad esso.

2. È brevettabile il materiale biologico, compresi i vegetali e gli animali nonché le parti di vegetali e di animali ottenuti mediante un procedimento non essenzialmente biologico, ad eccezione delle varietà vegetali o delle razze animali in quanto tali.

Articolo 5

I procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono brevettabili.

Articolo 6

I procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili.

Articolo 7

Le utilizzazioni di varietà vegetali o di razze animali ed i procedimenti necessari al loro ottenimento, ad eccezione dei procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali, sono brevettabili.

Articolo 8

L'oggetto di un'invenzione riguardante un materiale biologico non può essere considerato come una scoperta ovvero privo del carattere della novità soltanto perché tale materiale preesisteva in natura.

Articolo 9

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione di legge o di regolamento.

2. A norma del paragrafo 1 sono considerati non brevettabili:

- a) i metodi di trattamento terapeutico genico germinale sull'essere umano;
- b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali di natura tale da provocare su di loro sofferenze o menomazioni fisiche senza utilità sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti, nella misura in cui la sofferenza o le menomazioni fisiche inflitte agli animali siano sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.

CAPITOLO II**Ambito della protezione***Articolo 10*

1. La protezione conferita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati di queste stesse proprietà.

2. La protezione conferita dal brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato di queste stesse proprietà. Tale protezione lascia impregiudicata l'esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali in quanto tali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 11

La protezione conferita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta ed espressa, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

La protezione di cui agli articoli 10 e 11 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, e purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Articolo 13

1. In deroga agli articoli 10 e 11, la vendita di materiale di riproduzione, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore di utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelle previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94.

2. In deroga agli articoli 10 e 11, la vendita di bestiame di allevamento, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso ad un agricoltore, implica l'autorizzazione per quest'ultimo di utilizzare il bestiame protetto a fini di riproduzione in proprio, nella propria azienda agricola, per il rinnovo del patrimonio zootecnico.

3. L'ambito e le modalità della deroga di cui al paragrafo 2 sono disciplinati dalle leggi, dalle disposizioni e dalle prassi nazionali.

CAPITOLO III**Licenze obbligatorie dipendenti***Articolo 14*

1. Qualora un costitutore non possa ottenere o far valere una privativa senza violare un brevetto anteriore, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto abbia diritto ad una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

2. Qualora il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica non possa sfruttarla senza violare un'antecedente privativa per ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali abbia diritto ad una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta.

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare:

- a) che si sono invano rivolti al titolare del brevetto o della privativa per ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale,
- b) che lo sfruttamento della varietà vegetale o dell'invenzione per il quale è richiesta la licenza è imposto dall'interesse pubblico e che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo.

4. Ogni Stato membro designa le autorità competenti a concedere la licenza. La licenza è concessa principalmente per l'approvvigionamento del mercato dello Stato membro che la rilascia.

CAPITOLO IV

Deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico*Articolo 15*

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso del materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

- a) il materiale biologico è stato depositato non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto presso un ente di deposito riconosciuto. Sono riconosciute almeno le autorità di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione in conformità dell'articolo 7 del trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, in appresso denominato «trattato di Budapest»;
- b) la domanda depositata fornisce sulle caratteristiche del materiale biologico depositato tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
- c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

- a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate in virtù del diritto nazionale dei brevetti;
- b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, in caso di richiesta del depositante in tal senso, unicamente ad un esperto indipendente;
- c) dopo la concessione del brevetto e nonostante una revoca o un annullamento del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

- a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da essi derivati,

e

- b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da essi derivato esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. Qualora la domanda venga respinta o ritirata, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tal caso si applica il paragrafo 3.

5. Le domande del depositante di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

Articolo 16

1. Se il materiale biologico depositato a norma dell'articolo 15 non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale secondo le stesse condizioni previste dal trattato di Budapest.

2. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

CAPITOLO V

Onere della prova*Articolo 17*

1. Se oggetto del brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante tale procedimento.

2. Nella produzione della prova contraria si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione del segreto industriale e commerciale.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali*Articolo 18*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

(96/C 296/04)

COM(96) 420 def. — 96/0217(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 31 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea c'è la creazione di un sistema aperto di scambi internazionali e investimenti di capitali;

considerando che alcuni paesi terzi hanno approvato o stanno per approvare disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi con cui si intende disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri della Comunità europea;

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale;

considerando che le disposizioni e le azioni basate su tale normativa o da essa derivanti, compresi i regolamenti e altri strumenti legislativi, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito della Comunità europea e avere effetti negativi sui suoi interessi economici esterni e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al regime co-

mune di importazione ed esportazione e al principio della libera circolazione dei capitali tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che, date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per proteggere l'ordinamento giuridico costituito e gli interessi economici esterni della Comunità e di queste persone, in particolare evitando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della normativa estera interessata;

considerando che la Commissione, nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che questa azione assume la forma di misure di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

considerando che il trattato, per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo della protezione

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale delle disposizioni indicate nell'allegato e delle azioni su di esse basate

o da esse derivanti, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi.

In base ad una proposta della Commissione, il Consiglio può inserire o eliminare disposizioni dall'allegato.

Articolo 2

Notifiche

Ogni cittadino notifica alla Commissione europea ⁽¹⁾ le informazioni in proprio possesso in merito agli effetti diretti o indiretti delle disposizioni o delle azioni menzionate nell'articolo 1 sui propri interessi economici e finanziari.

Articolo 3

Riservatezza

Tutte le informazioni fornite a norma del presente regolamento vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a non fare divulgare i propri segreti commerciali.

L'articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale.

Articolo 4

Rifiuto di accettare le sentenze

Nessuna sentenza di un tribunale esterno alla Comunità che attui, direttamente o indirettamente, le disposizioni e le azioni menzionate nell'articolo 1, è accettata o eseguita in alcun modo.

Articolo 5

Inosservanza

Nessuno deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste

⁽¹⁾ Le informazioni dovranno essere fornite al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale I, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

dei tribunali esteri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni e dalle azioni di cui all'articolo 1.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità.

Articolo 6

Risarcimento danni

Chiunque può recuperare le somme versate a persone fisiche o giuridiche in favore delle quali sia stata pronunciata una sentenza da una corte o da un tribunale di un paese terzo, se un tribunale della Comunità stabilisce che la somma è stata pagata in base alle disposizioni e alle azioni di cui all'articolo 1.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica in favore della quale è stata pronunciata la sentenza, o da qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità e controllata dalla stessa persona o di sua proprietà ⁽²⁾.

Articolo 7

Disposizioni relative alla gestione

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione deve:

- a) informare regolarmente il Consiglio sugli effetti delle disposizioni, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e preparare in merito un'esauriente relazione pubblica annuale;
- b) concedere autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5;
- c) inserire o eliminare, se del caso, riferimenti a regolamenti secondari o ad altri strumenti legislativi che derivano da disposizioni indicate nell'allegato e che rientrano negli obiettivi del presente regolamento;

⁽²⁾ Una persona giuridica incorporata nella Comunità è:

- «di proprietà» di un'altra persona fisica o giuridica se più del 50 % delle partecipazioni azionarie è di proprietà di quest'ultima,
- «controllata» da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha potere di nomina sulla maggioranza del consiglio di amministrazione o se ne controlla legalmente l'azione.

d) pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le sentenze a cui si applica l'articolo 4.

Articolo 8

Nell'attuazione del disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 7, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che entrano immediatamente in vigore. Tuttavia, se non sono conformi all'opinione del comitato, le misure previste vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure proposte per un periodo non superiore ad un mese a decorrere dalla data di tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine fissato nel paragrafo precedente.

Articolo 9

Disposizioni generali e finali

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali penalità devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informeranno reciprocamente sulle misure adottate per attuare il presente regolamento e si scambieranno le informazioni connesse.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave che batta bandiera di uno Stato membro, e a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, residente o registrata nella Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

di cui all'articolo 1

STATO: STATI UNITI D'AMERICA

Leggi

1. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993» Titolo XVII — «Cuban Democracy Act of 1992», sezione 1706.
2. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996.

Regolamenti

- 1.31 CFR («Code of Federal Regulations») capitolo V (edizione 7. 1. 1995) parte 515 — «Cuban Assets Control Regulations», sezione E — «Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy».
-

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(96/C 296/05)

COM(96) 351 def. — 96/0189(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che occorre modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, qui di seguito denominato «regolamento finanziario», in particolare per migliorare la gestione finanziaria nell'ambito delle istituzioni;

considerando che la gestione degli impegni è talvolta caratterizzata da notevoli ritardi e che a tal fine è indispensabile un controllo rafforzato degli impegni in corso;

considerando che è necessario garantire un controllo rigoroso delle sottodeleghe di firma e che, a tale riguardo, occorre prevedere la responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria degli agenti che hanno esercitato poteri di cui non hanno ricevuto delega o sottodelega o che oltrepassavano i limiti dei poteri loro espressamente conferiti;

considerando che il ricorso alla gestione dei programmi comunitari mediante subappalto deve essere inquadrato da disposizioni adeguate, che garantiscano la trasparenza delle operazioni e che definiscano la procedura di imputazione dei fondi generati, utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione;

considerando che il controllore finanziario è incaricato della funzione di verifica interna della sua istituzione e che, a tale titolo, deve essere consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di inventario nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori e che deve essergli sottoposta anche l'analisi della gestione finanziaria;

considerando che occorre tenere conto delle esigenze dei sistemi informatici di gestione finanziaria;

considerando che è necessario migliorare il sistema contabile;

considerando che occorre prevedere nel regolamento finanziario disposizioni adeguate per l'imputazione delle risorse proprie tradizionali, che hanno un carattere specifico rispetto alle altre risorse proprie (IVA e PNL);

considerando che è necessario vigilare alla fedele corrispondenza tra gli impegni giuridici assunti dall'istituzione e gli impegni contabili sottoposti al controllo finanziario e registrati nella contabilità generale, lasciando comunque un termine ragionevole per la conclusione degli impegni giuridici qualora le decisioni di principio della Commissione valgano impegno di spese;

considerando che è utile prevedere termini per il buon svolgimento della procedura di non tener conto del rifiuto di visto del controllore finanziario;

considerando che la messa in atto della dichiarazione d'affidabilità impone la necessità di rafforzare la disciplina nel settore degli inventari, procedendo ad una definizione dei compiti rispettivi dell'ordinatore e del contabile;

considerando che è opportuno adeguare la procedura di autorizzazione degli storni da capitolo a capitolo nel quadro del FEAOG garanzia, assegnando alla Commissione un termine supplementare per la presentazione delle sue proposte di storno;

considerando che occorre modificare il titolo IX del regolamento finanziario per armonizzare le sue disposizioni con i criteri di trasparenza, di pubblicità e di rispetto della concorrenza, indicati nelle direttive del Consiglio sull'aggiudicazione degli appalti nonché negli accordi internazionali sottoscritti dalla Comunità,

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«7. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio, e le corrispondenti proposte d'impegno, comportano una data limite di esecuzione. Questa data deve figurare nelle proposte d'impegno ed essere precisata nei confronti del beneficiario secondo la forma adeguata. La parte di questi impegni che non fosse eseguita entro sei mesi da tale data è oggetto di disimpegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6.»

b) Al paragrafo 7, è aggiunto un quarto comma:

«In questo caso, la data deve essere adeguata seguendo la stessa procedura della proposta d'impegno ed essere notificata al beneficiario mediante una clausola aggiuntiva al suo contratto o secondo qualsiasi altra forma giuridica adeguata.»

2. L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, al primo trattino della lettera a), i termini «che corrispondono» sono sostituiti dal termine «corrispondenti» (seconda parte della frase soppressa in quanto senza oggetto — ndt);

b) Al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«I disimpegni — in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati — sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti. Inoltre, gli eventuali importi indebitamente pagati devono essere oggetto di recupero.»

3. L'articolo 22 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 4, è aggiunto un quarto comma:

«Qualsiasi agente che proceda ad atti di ordinazione degli impegni o dei pagamenti senza averne ricevuto delega o sottodelega o che superano i limiti dei poteri espressamente conferitigli, impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, conformemente alle disposizioni del Titolo V.»

b) È inserito un nuovo paragrafo:

«4 bis Quando la Commissione fa ricorso, per l'esecuzione di alcuni programmi, a forme di subappalto, i contratti stipulati devono contenere tutte le disposizioni adeguate a garantire la trasparenza delle operazioni effettuate nel quadro del subappalto, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

Qualora i versamenti a favore dei subappaltatori producano interessi utilizzabili per il finanziamento dei programmi in questione, si procede come segue:

— gli interessi prodotti da questi fondi sono periodicamente oggetto, a scadenze al massimo semestrali, di ordini di riscossione che danno luogo ad imputazione nello stato delle entrate;

— parallelamente, si procede all'apertura di stanziamenti pari all'importo corrispondente, sia in impegni che in pagamenti, sulla linea dello stato delle spese che ha sostenuto la spesa iniziale.»

4. All'articolo 24, il quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Il controllore finanziario è obbligatoriamente consultato sui sistemi contabili e sui sistemi di inventario che vengono predisposti o modificati dall'istituzione cui è assegnato nonché sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori. Egli ha accesso ai dati di tali sistemi.

Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto. Il controllore finanziario esercita la verifica ispettiva interna dell'istituzione, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

5. All'articolo 25, dopo il quarto comma, è inserito il comma seguente:

«Il contabile è consultato sulla messa in atto e sulla modifica dei sistemi contabili di gestione finanziaria utilizzati dagli ordinatori, i cui dati siano destinati alla contabilità centrale. Egli ha accesso, su sua richiesta, ai dati di tali sistemi.»

6. L'articolo 27 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, la lettera f) è soppressa e le lettere g) e h) diventano rispettivamente le lettere f) e g);

- b) Dopo il paragrafo 2, è inserito il paragrafo seguente:

«3. In deroga all'articolo 4, i prezzi dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che incorporano oneri fiscali oggetto di un rimborso da parte degli Stati membri ai sensi del protocollo sui privilegi e le immunità, sono imputati in bilancio al netto.

I rimborsi degli oneri fiscali di cui sopra sono oggetto di un seguito distinto in contabilità.»

- c) I paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 4 e 5;
- d) Al paragrafo 5, che diventa il paragrafo 6, la lettera g) è sostituita dalla lettera f) e la lettera h) è sostituita dalla lettera g).

7. All'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 94/728/CEE del Consiglio, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito, preliminarmente alla messa a disposizione diretta della Commissione degli importi da parte degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Per le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della suddetta decisione, gli ordini di riscossione sono stabiliti sulla base degli estratti mensili dei diritti accertati dagli Stati membri e da questi trasmessi alla Commissione.

Gli ordini di riscossione sono sottoposti per visto al controllore finanziario. Dopo il visto, sono registrati dal contabile conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

8. L'articolo 36 è modificato come segue:

a) *Al paragrafo 1, ... (nella versione italiana figura già il termine «provvisorio», che resta quindi invariato — ndt);*

- b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Valgono come impegni di spesa le decisioni prese dalla Commissione conformemente alle disposizioni che l'autorizzano ad accordare un sostegno finanziario a titolo dei diversi fondi o azioni, fatto salvo l'articolo 99. Eccettuato il caso in cui, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, tali decisioni prevedono un termine di esecuzione diverso, i suddetti impegni coprono fino al 31 dicembre dell'anno n+1 il costo totale dei singoli impegni giuridici ai quali si riferiscono.

Durante il periodo di esecuzione di cui al primo comma, la conclusione di ogni singolo impegno giuridico è oggetto di registrazione, da parte del-

l'ordinatore, nella contabilità centrale, in imputazione dell'impegno di cui al primo comma.

Dopo il termine fissato, il saldo non utilizzato è disimpegnato.

3. Le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento e la verifica della corrispondenza tra gli impegni giuridici specifici e l'impegno globale di bilancio previsto dalla decisione della Commissione. Esse sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

9. All'articolo 39, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai commi seguenti:

«In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni interessate di cui al primo e al secondo paragrafo dell'articolo 22 è chiamata a decidere, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del rifiuto di visto.

Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con una decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenere conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo a decorrere dalla data del rifiuto di visto. Deve essere presa entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno n+1. Essa è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa entro un mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.»

10. All'articolo 44, al terzo trattino, dopo i termini «moneta nazionale», è inserito il testo seguente:

«Tuttavia, quando gli ordini di pagamento sono trasmessi alle banche mediante procedure automatizzate, non è necessaria l'espressione dell'importo in lettere».

11. All'articolo 65, dopo il secondo comma, sono aggiunti tre nuovi commi:

«Il sistema d'inventario stabilito e gestito dall'ordinatore con l'assistenza tecnica e sotto la sorveglianza tecnica del contabile, deve fornire al sistema centrale di contabilità le informazioni pertinenti, necessarie allo stabilimento del bilancio finanziario dell'istituzione.

A tal fine, i sistemi di inventario e di contabilità sono organizzati in modo da garantire la concordanza delle rispettive informazioni e consentire la verifica delle transazioni dall'acquisizione di un bene, all'iscrizione nell'inventario e al declassamento o scarto.

Le istituzioni stabiliscono, ciascuna per quanto la riguarda, le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci e designano i servizi amministrativi che ne sono responsabili.»

12. L'articolo 70 è modificato come segue:

a) Al primo comma, i termini «degli oneri e proventi di bilancio,» è sostituito dai termini «degli oneri e proventi,»;

b) Al secondo comma, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) i conti degli oneri e proventi, che si suddividono in due categorie distinte:

— i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire l'esecuzione di bilancio e stabilire il saldo dell'esercizio,

— i conti degli oneri e proventi non di bilancio, che si aggiungono alla categoria precedente per stabilire un risultato contabile più ampio.»

13. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 70 bis

Per quanto riguarda l'imputazione del deprezzamento degli elementi di attivo, le norme di ammortamento e di costituzione degli accantonamenti sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.»

14. L'articolo 79 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi per il 1° marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo all'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 80.»

15. All'articolo 104, al paragrafo 2, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «21 giorni».

16. All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106 paragrafo 2, secondo il disposto dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma.»

17. L'articolo 112 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al titolo IV, la presente sezione si applica ai casi in cui, nel quadro degli aiuti esterni finanziati sul bilancio delle Comunità europee, la Commissione interviene in qualità di amministrazione aggiudicatrice nella stipulazione di contratti d'appalto di lavori, forniture o servizi non coperti dalle disposizioni delle direttive del Consiglio che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o dall'accordo multilaterale sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.»

18. L'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:

«La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi, finanziati sul bilancio delle Comunità europee a favore dei destinatari degli aiuti esterni, è stabilita dalla convenzione di finanziamento o di contratto, rispettando i principi qui di seguito enunciati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(96/C 296/06)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

30 settembre e del 1° ottobre 1996

Regolamento n./ Decisione	Par- tita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio conse- gna	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (ECU/t)
1784/96	A	1070 + 1071/95	Euroaid/...	LEPv	255	EMB	Besnier Bridel — Bourgbarré (F)	1 494,00
	B	1072 + 1082/95	Euroaid/Cuba	LENP	240	EMB	n.a.	(¹)
	C	1068/95	WFP/Ruanda	LEPv	136	DEST	Besnier Bridel — Bourgbarré (F)	1 811,00
	D	1083 + 1084/95	ONG/Algeria	LEPv	135	DEB	Besnier Bridel — Bourgbarré (F)	1 619,00
1785/96	A	1073 + 1081/95	Euroaid/...	SUB	360	EMB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	337,96
17. 9. 1996	A	1090/95	Euroaid/Cuba	BPJ	95	EMB	n.a.	(¹)
23. 9. 1996	A	1096 + 1097/95	Euroaid/...	SUB	744	EMB	Mutual Aid — Antwerpen (B)	335,39
1791/96	A	1074/95	Euroaid/Cuba	HCOLZ	105	EMB	n.a.	(¹)

n.a. Fornitura non aggiudicata

(¹) La gara è chiusa

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fiochi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Conserve di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HSOJA: Olio di soia raffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 BPJ: Carni bovine in proprio succo

CB: Corned beef
 COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 LHE: Latte ad alto valore energetico
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino

Phare — Terminal cargo di Olszyna

**Nel quadro del programma Phare della Commissione europea di cooperazione transfrontaliera:
Polonia — Germania 1994**

Wojewoda Zielonogorski invita i contraenti in possesso dei requisiti, dell'esperienza e di referenze sufficienti a partecipare alla procedura aperta a livello internazionale

Progetto n. PL 940201-03-L002

(96/C 296/07)

1. Descrizione del progetto

Sterro, cavi di alimentazione ad alta e bassa tensione, unità di trasformazione mobile, rete di distribuzione dell'acqua, posa di tubature pre-isolate per riscaldamento centrale ed acqua calda, sistema di telecomunicazioni a condotta via cavo, smaltimento dell'acqua piovana, sistema di scarico delle acque sanitarie, sistema di smaltimento di prodotti chimici, impianto di depurazione dell'acqua, pavimentazione in calcestruzzo delle strade di servizio e dei parchi di autocarri, sistema di illuminazione di strade ed aree di parcheggio, 3 bascule dinamiche, 1 bascula a ponte per autocarri, 1 edificio sanitario, 3 edifici per il controllo preliminare, 3 edifici per il controllo frontaliero.

2. Partecipazione

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea nonché dei paesi partecipanti al programma PHARE.

I beni importati, destinati alla realizzazione del contratto, dovranno essere originari di uno dei paesi sopra indicati.

3. Finanziamento dei lavori

I lavori sono cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del programma Phare di cooperazione transfrontaliera 1994 e da fonti di bilancio nazionale del governo polacco.

4. Condizioni di acquisto del capitolato d'appalto

Gli offerenti eleggibili interessati potranno richiedere informazioni complementari nonché il capitolato d'appalto completo all'indirizzo indicato appresso, a partire dall'8. 10. 1996 (10.00 - 14.00, lunedì-venerdì), dietro rilascio di una ricevuta attestante il pagamento della somma non rimborsabile di PLN 1 000 + 22 % IVA: Engineer Przedsiębiorstwo Konsultingowe, Bonenberg - Kiernożyski, Ogrodowa 6A/4 Str., 64-400 Gorzów Wlkp. Pomorski Bank Kredytowy S.A. II/o Gorzów bank account No 362108-129873-136-61.

5. Garanzia di offerta

Tutte le offerte dovranno essere corredate di una garanzia di offerta equivalente a 100 000 ECU sotto forma di garanzia bancaria o rilasciata da una compagnia di assicurazione o di una lettera di credito aperta, e dovranno essere presentate in conformità alle «Istruzioni agli offerenti».

6. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte in inglese. Sarà gradita una traduzione in polacco. Le offerte dovranno essere consegnate entro e non oltre il 19. 11. 1996 (11.00), ora locale, presso:

Urząd Wojewódzki, Podgorna 7 Str., PL-65-057 Zielona Góra, tel. (48 68) 27 95 92, telefax (48 68) 25 50 38, 25 64 78.

L'apertura delle offerte avverrà il 19. 11. 1996 alle 13.00, ora locale, in presenza dei rappresentanti degli offerenti che desiderano assistervi.

Phare — Programma per il trasporto nazionale

(96/C 296/08)

Il 28. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma per il trasporto nazionale 1995 per l'Albania nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuiranno av tale programma con un massimo di 16 000 000 ECU sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1999.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Trasporto - stradale 12 500 000 ECU

Investimento di cofinanziamento con la BEI destinato al miglioramento del corridoio stradale Est-Ovest (Durrës-Rroghozinë-Elbasan e Pogradec-Kapsthice). Le componenti Phare comprendono la sorveglianza ed il cofinanziamento della costruzione.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 2

Trasporto - marittimo 500 000 ECU

Investimento di cofinanziamento con la BEI destinato al terminal del traghetto nel porto di Durrës.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 3

Trasporto - stradale/ferroviario 1 000 000 ECU

Studi di preinvestimento.

Ente appaltante: PMU presso il Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 4

Trasporto - aereo, stradale/ferroviario 500 000 ECU

Assistenza tecnica nel campo della gestione nel settore dei trasporti.

Ente appaltante: PMU presso il Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, Albania, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 5

Trasporto 700 000 ECU

Programma di gestione, audit, controllo e valutazione.

Ente appaltante: PMU presso il Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare sull'Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano l'Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare sull'Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso gli uffici Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Programma di cooperazione transfrontaliera con Grecia e Italia

(96/C 296/09)

Il 22. 8. 1995 e il 17. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma 1995 di cooperazione transfrontaliera per l'Albania con Grecia e Italia nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuire a tale programma con un massimo di 18 000 000 ECU sulla linea di bilancio B-6020. Il programma dovrà essere completato entro il 31. 7. 1998.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Trasporto - strada 6 800 000 ECU

Miglioramento dell'infrastruttura stradale fra Kakavija e Girokaster.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 2

Trasporto - strada 3 500 000 ECU

Miglioramento dell'infrastruttura stradale (sezione Rroghozine-Fier-Vlore).

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 3

Trasporto - marittimo 4 000 000 ECU

Miglioramento dell'infrastruttura portuaria a Vlore.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 4

Telecomunicazioni 1 700 000 ECU

Studio tecnico e di fattibilità, investimento destinato ai collegamenti mediante cavo a fibra ottica nel contesto del programma Adria-1.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 5

Sviluppo economico 1 100 000 ECU

Costruzione dell'infrastruttura nella zona industriale di Durres.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, tel./telefax (355 42) 349 55.

Componente 6

Attuazione, gestione 900 000 ECU

Studio relativo allo sviluppo regionale, gestione del programma, audit, controllo e valutazione.

Ente appaltante: PMU at Ministry of Public Works, Planning and Tourism, Sheski Skenderbej - Tirana - Albania, tel./telefax (355 42) 349 55.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare sull'Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano l'Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare sull'Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso gli uffici Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Programma per il trasporto

(96/C 296/10)

Il 17. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma per il trasporto 1995 per la Bulgaria nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuire a tale programma con un massimo di 20 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000. Il programma dovrà essere completato entro il 30. 6. 1999.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Copenaghen; cofinanziamento per la ristrutturazione della ferrovia 15 000 000 ECU

Assistenza tecnica; acquisto di apparecchiature di segnalazione e di telecomunicazione.

Ente appaltante: Phare PMU at Ministry of Transport, 9 Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 21 32/88 12 03/87 05 93; telefax (359-2) 981 21 32/88 50 94/87 05 93.

Componente 2

Assistenza tecnica per il trasporto urbano di Sofia 1 900 000 ECU

Consulenza e formazione nei seguenti settori: gestione del traffico, miglioramento dell'infrastruttura dei tram, politica e gestione dei trasporti pubblici; organizzazione, gestione e operazioni dell'impresa di trasporti di Sofia; possibilmente: consulenza relativa al progetto principale per il trasporto, fornitura di alcune attrezzature.

Ente appaltante: Phare PMU at Ministry of Transport, 9 Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 21 32/88 12 03/87 05 93; telefax (359-2) 981 21 32/88 50 94/87 05 93.

Componente 3

Assistenza tecnica quale sostegno all'integrazione europea 3 100 000 ECU

Consulenza e formazione nei settori seguenti: adattamento della legislazione nel settore dei trasporti alle norme europee; attuazione di tale legislazione e dei regolamenti; possibile informatizzazione del sistema di gestione per la manutenzione delle strade; preparazione di studi di preinvestimento; sostegno al Centro di formazione marittima di Varna; gestione PMU.

Ente appaltante: Phare PMU at Ministry of Transport, 9 Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 21 32/88 12 03/87 05 93; telefax (359-2) 981 21 32/88 50 94/87 05 93.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare sull'Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano l'Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Programma Agricoltura

(96/C 296/11)

Il 28. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma agricoltura 1996 per la Bulgaria nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuirvi con un massimo di 5 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1997.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Assistenza tecnica per la formazione nel settore della politica agraria 600 000 ECU

Consulenza e formazione dei funzionari del ministero bulgaro e di altri responsabili delle politiche chiave nell'ambito della riforma agraria e dell'integrazione europea.

Ente appaltante: Phare PMU in Ministry of Agriculture and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 61 63/981 69 55/88 51 98; telefax (359-2) 54 32 62.

Componente 2

Assistenza tecnica per l'armonizzazione del quadro legislativo e regolamentare del controllo di qualità 2 000 000 ECU

Un'assistenza tecnica sarà fornita per un allineamento progressivo del National Veterinary Service, National Service for Plant Protection, Quarantine and Agrochemicals, National Inspection Laboratories for Grain and Grain Forages et Field Testing and Seed Control alle norme dell'UE.

Ente appaltante: Phare PMU in Ministry of Agriculture and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 61 63/981 69 55/88 51 98; telefax (359-2) 54 32 62.

Componente 3

Assistenza tecnica per lo sviluppo ed il consolidamento istituzionale 1 800 000 ECU

Assistenza tecnica a favore dell'attuazione a livello nazionale del Land Information System pilotato nel 1995; di un ulteriore consolidamento del servizio di consulenza nazionale; dello sviluppo dell'informazione di mercato e di altri sistemi di supporto volti ad aiutare i coltivatori indipendenti a lanciare i loro prodotti sul mercato in modo più efficiente, a sviluppare canali di commercio e a soddisfare alle norme di qualità delle esportazioni.

Ente appaltante: Phare PMU in Ministry of Agriculture and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 61 63/981 69 55/88 51 98; telefax (359-2) 54 32 62.

Componente 4

Attuazione del programma 600 000 ECU

Assistenza tecnica e sostegno al MAFI per la realizzazione del programma conformemente agli obiettivi e alle procedure della Commissione.

Ente appaltante: Phare PMU in Ministry of Agriculture and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 981 61 63/981 69 55/88 51 98; telefax (359-2) 54 32 62.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare sull'Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano l'Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare sull'Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Programma per lo sviluppo del settore dell'istruzione in Bulgaria

(96/C 296/12)

Il 28.11.1995, la Commissione ha lanciato un programma volto a promuovere gli obiettivi della riforma economica e sociale mediante lo sviluppo del settore dell'istruzione, della formazione professionale, della scienza e della tecnologia. La Comunità europea intende contribuire allo sviluppo del programma con un massimo di 9 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro la fine del 1998. L'ente appaltante è il ministero bulgaro della pubblica istruzione, della scienza e della tecnologia.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1: 5 100 000 ECU

Riforma e sviluppo dell'istruzione e formazione professionale.

Consulenza, formazione (professore), orientamento e fornitura adeguata di attrezzature ed altro materiale pedagogico necessari per consentire l'ulteriore sviluppo dei programmi di orientamento scolastico e professionale nei settori di maggior interesse per l'economia bulgara, l'introduzione progressiva di una o varie istituzioni responsabili delle norme e della valutazione dei programmi di formazione professionale, l'instaurazione di un servizio di orientamento professionale per studenti ed apprendisti, lo sviluppo di un programma nazionale di formazione professionale e l'introduzione di moderne tecniche di apprendimento delle lingue straniere, in particolare delle lingue che rivestono fondamentale importanza nell'ambito dello sviluppo dell'economia nazionale.

Componente 2: 2 500 000 ECU

Consulenza, formazione, orientamento, finanziamento specifico di progetti e fornitura adeguata di attrezzature ed altro materiale per consentire l'ulteriore progresso necessario per raggiungere le norme attuali di gestione finanziaria nel settore dell'istruzione secondaria; la componente comprenderà la formazione del personale e l'elaborazione di un sistema di informazione gestionale.

Componente 3

Consulenza, formazione e fornitura adeguata di attrezzature ed altro materiale necessario per lo sviluppo e la

gestione delle linee politiche nel settore della scienza e tecnologia in Bulgaria, compresa la creazione di centri di diffusione dell'informazione e le proposte per il miglioramento delle unità di sviluppo tecnologico nazionali.

Componente 4: 500 000 ECU

Realizzazione di studi di fattibilità nelle aree di principale interesse entro la fine del mandato del ministero della pubblica istruzione, della scienza e tecnologia, ovvero:

- sviluppo di programmi volti a ridurre il numero di abbandoni scolastici;
- identificazione delle necessità e dei meccanismi per l'accREDITAMENTO di istituti educativi superiori mediante l'Agenzia nazionale per la valutazione e l'accREDITAMENTO (National Agency for Assessment and Accreditation);
- il potenziale e l'idoneità di sviluppo, in Bulgaria, di una rete di parchi scientifici.

Componente 5: 430 000 ECU

Assistenza tecnica, formazione, attrezzature destinate all'attuazione del programma.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su Internet: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html> (questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Programma operativo nazionale, Ungheria 1996

(96/C 296/13)

Il 26. 7. 1996, la Commissione ha lanciato il programma operativo nazionale per l'Ungheria nel quadro del programma Phare.

La Comunità europea intende contribuire a tale programma con un massimo di 80 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-5000. Il programma dovrà essere realizzato entro il 12/1999.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Zona di concentrazione 1

Integrazione europea: 18 500 000 ECU.

Sostegno generale all'integrazione europea (15 500 000 ECU).

Questo programma verterà su:

- a. l'adattamento delle leggi ungheresi alla struttura legislativa dell'Unione europea, la preparazione dell'Ungheria all'integrazione nel mercato interno (attuazione del programma di ravvicinamento normativo, attività di traduzione, informazioni giuridiche, creazione di nuove strutture amministrative, impatto degli studi sul processo di ravvicinamento);
- b. la preparazione dell'opinione pubblica all'adesione (diffusione di informazioni europee e creazione di una rete di informazione europea, formazione relativa a questioni europee destinata a particolari gruppi, formazione dei funzionari, sviluppo di centri di studio europei, istruzione e formazione relative alle questioni legate all'UE, creazione di servizi di ricerca, diffusione dell'informazione, valutazione dell'impatto);
- c. la promozione della cooperazione fra Ungheria e UE in questioni «terzo pilastro» (miglioramento del controllo frontaliero, Finance Guard e attività consolari e di delocalizzazione);
- d. l'attuazione di una strategia di ricerca.

Ente appaltante: Ministry of Foreign Affairs, PAO: Mr Iván Udvardi, tel. (36-1) 201 95 30, telefax (36-1) 202 13 39.

Gestione strategica del programma di modernizzazione: 3 000 000 ECU.

Supporto alla realizzazione del programma di modernizzazione del governo ungherese, onde facilitare l'integrazione dell'economia ungherese a quella dell'Unione europea e di altri mercati occidentali.

Cabinet of the Prime Minister, Dr Peter Rajcsanyi, tel. (36-1) 270 44 42, telefax (36-1) 267 00 53.

Zona di concentrazione 2

Ristrutturazione economica: 46 500 000 ECU.

Privatizzazione e ristrutturazione: 25 000 000 ECU.

Il programma è suddiviso in una componente di assistenza tecnica ed in una componente di supporto finanziario (HYFERP).

La componente di assistenza tecnica finanzia 3 tipi di consulting input; perizia inerente alla ristrutturazione aziendale, al fine di preparare le imprese alla privatizzazione, oppure consulenza esterna quale sostegno diretto alle transazioni di privatizzazione, p.e. assistenza legale, valutazione delle imprese, ecc., o per una somma inferiore, sostegno più generico alle attività della APV Rt., il principale proprietario SOE l'agenzia di privatizzazione per marketing e consulente in comunicazione, assistenza alla funzione di controllo interno. Tutte queste attività costituiscono la diretta continuazione dei lavori attualmente in corso nell'ambito dei programmi di sostegno alla privatizzazione per il 1994 e il 1995.

Il programma di sostegno al cofinanziamento (HYFERP) consentirà il cofinanziamento destinato a facilitare la ristrutturazione delle imprese e la conseguente privatizzazione, in cooperazione con intermediari finanziari quali la banca di investimenti e di sviluppo ungherese (MBFB). I candidati per il supporto finanziario saranno probabilmente proprietà della APV Rt., della MBFB o di banche di Stato. Le imprese in questione saranno probabilmente grandi organismi industriali esposti a vari problemi di simile natura e bisognosi di una ristrutturazione radicale e/o leggera. L'intervento del HYFERP sarà normalmente accompagnato da una concreta assistenza alla ristrutturazione.

Ente appaltante: Hungarian State Holding & Privatization Company (APV Rt) & Ministry of Industry and Trade, Mr Attila Lascsik, tel. (36-1) 267 66 34, telefax (36-1) 267 66 35, Dr Barnabas Fáy, tel. (36-1) 118 12 37, telefax (36-1) 118 12 37.

Sviluppo delle PMI: 8 500 000 ECU.

Miglioramento delle condizioni per lo sviluppo di PMI private mediante:

- a. il sostegno allo sviluppo di una rete locale per le imprese;
- b. lo sviluppo di un programma nazionale di supporto all'istruzione, alla formazione e alla ricerca, il sup-

porto a settori ed associazioni commerciali nonché allo sviluppo delle comunicazioni interne e in rete;

- c. l'attuazione di progetti finanziari sotto forma di continuo supporto al progetto di micro-credito, al programma di prestito e al progetto per il prestito convertibile, accompagnati dalla progettazione e lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari destinati a soddisfare in particolare i fabbisogni delle PMI.

Ente appaltante: Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, Mr Lajos Kustos, tel. (36-1) 203 03 48/203 03 60, telefax (36-1) 203 03 77.

- a. il sistema di sviluppo regionale a livello nazionale. Phare assisterà il Ministry of Environment and Regional Policy nei suoi compiti riguardanti sia lo sviluppo istituzionale a livello nazionale e l'elaborazione di un concetto nazionale di sviluppo regionale, sia l'applicazione dei decreti connessi all'atto di sviluppo regionale.

Elaborazione di un piano di sviluppo regionale. Questo piano, che serve da quadro nazionale per lo sviluppo regionale, verrà realizzato in base ad un concetto di sviluppo nazionale e a contributi provenienti da autorità nazionali, regionali e locali.

Phare sosterrà l'introduzione del sistema onde realizzare una collaborazione fra i vari livelli amministrativi ed il piano stesso.

Instaurazione dei programmi di sviluppo regionale e comunale.

Programmi di sviluppo economico e sociale a livello comunale saranno implementati dai consigli e dagli organi di sviluppo comunale. Phare sosterrà lo sviluppo istituzionale e l'elaborazione di metodologie necessarie per l'attuazione dei programmi di sviluppo comunale e per la concessione adeguata dei fondi decentralizzati.

- b. Stanziamento di fondi pilota in 2 regioni in base a quanto precisato sopra, l'allocazione di fondi di sviluppo a livello regionale e comunale, destinati a progetti di sviluppo economico in conformità con i criteri di priorità definiti e le procedure di allocazione. I fondi contribuiranno ad accelerare il progresso economico delle 2 regioni in questione e fungeranno allo stesso tempo da azioni pilota nel contesto della promozione del nuovo sistema di sviluppo regionale.

Ente appaltante: Ministry of Environment & Regional Policy, PAO: Mr Péter Szalo, tel. (36-1) 201 45 72; 201 45 17; 201 41 33; telefax (36-1) 201 11 62.

Commercio e investimento: 3 000 000 ECU.

Sviluppo istituzionale tramite un programma di formazione, l'iniziativa nel campo delle relazioni pubbliche, il continuo sviluppo del sistema d'informazione e di dati del ITDH, la creazione di condizioni preliminari che consentano un numero sufficiente di iniziative di promozione degli investimenti e dello sviluppo commerciale.

Ente appaltante: The Hungarian Investment & Trade Development Agency, PAO: Dr Ödön Kiraly, tel. (36-1) 118 19 97, telefax (36-1) 118 05 24.

Zona di concentrazione 3

Infrastruttura: 15 000 000 ECU.

Trasporto: 7 000 000 ECU.

Phare cofinanzierà la costruzione di un nuovo terminal intermodale nella parte meridionale della capitale, Budapest, e presterà assistenza tecnica nell'ambito della ristrutturazione delle ferrovie ungheresi mediante una gestione commerciale completa, la commercializzazione e la contabilità, un sistema di infrastruttura per la gestione dell'attivo e un sistema avanzato di informazione per il controllo del trasporto (collegamento SZIR - Hermes).

Ente appaltante: Ministry of Transport, Communication & Water, Dr László Kóty, tel. (36-1) 268 07 98, telefax (36-1) 268 07 97.

Energia: 8 000 000 ECU.

Il programma è costituito dalle 2 componenti seguenti:

- a. Phare cofinanzierà la costruzione di una capacità di riserva secondaria in Ungheria, onde consentire al paese di adeguarsi ai requisiti della rete di distribuzione dell'energia in Europa occidentale, l'UCPTE, che prevede una capacità di riserva secondaria equivalente alle dimensioni dell'unità di potenza di generazione massima, che nel caso dell'Ungheria ammonta a 460 MW (1 unità della centrale nucleare Paks). In questo contesto verranno costruite 4 unità di 50 MW, ciascuna operante con turbine a gas;
- b. provvista di fondi iniziali per l'instaurazione di un fondo di rendimento energetico; il fondo aumenterà gli investimenti nel risparmio energetico e migliorerà il livello dell'efficienza energetica in Ungheria. Il fondo è appoggiato da misure di accompagnamento a favore delle verifiche energetiche, al fine di consentire la promozione e lo sviluppo di un insieme di progetti.

Ente appaltante: Ministry of Industry and Trade, Dr B. Fay, tel./telefax (36-1) 118 12 37.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su In-

ternet: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html> (questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio

Phare su Internet al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare/html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Programma di riforma dell'istruzione superiore in Romania

(96/C 296/14)

Il 25. 2. 1996, la Commissione ha adottato il programma di riforma dell'istruzione superiore in Romania nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee contribuiranno a tale programma con un massimo di 8 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-600. Tale programma dovrà essere avviato entro il 31. 3. 1999.

Le componenti principali di tale programma sono le seguenti:

Componente 1

Attività a livello nazionale: 1 730 000 ECU.

Consulenza, formazione, attrezzatura ed informatizzazione delle commissioni nazionali per il finanziamento dell'istruzione superiore e del «National University Research Council».

Ente appaltante: Ministry of Education, facsimile (40-1) 312 47 19.

Componente 2

Università: 5 550 000 ECU.

Consulenza, formazione, attrezzatura ed informatizzazione dei servizi amministrativi di 40 università pubbliche del paese.

Ente appaltante: Ministry of Education, facsimile (40-1) 312 47 19.

Componente 3

Associazioni ed informazione: 340 000 ECU.

Sviluppo, a livello nazionale, di associazioni ed organizzazioni per l'istruzione superiore.

Attività di informazione relative alla riforma.

Ente appaltante: Ministry of Education, facsimile (40-1) 312 47 19.

Componente 4

Spese non previste relative al programma: 380 000 ECU.

Ente appaltante: Ministry of Education, telefax (40-1) 312 47 19.

Ulteriori informazioni relative a tale programma possono essere ottenute in 3 modi: presso il servizio Phare Internet: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html> (tale servizio apporterà aggiornamenti regolari sul programma), direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità informativa DGIA-Phare, a mezzo telefax al (32-2) 299 17 77.

Non si richiedono manifestazioni di interesse a questo stadio. Verranno pubblicati avvisi di preinformazione presso il servizio Phare Internet: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Le informazioni saranno altresì disponibili presso i centri Euro-Info.

Conformemente alla regolamentazione applicabile agli appalti Phare, sola una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Programma operativo nazionale 1995

(96/C 296/15)

Il 17. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma operativo nazionale 1995 per la Polonia nel quadro del programma Phare.

La Comunità europea intende contribuire a tale programma con un massimo di 91 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-5000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1998.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Infrastruttura di trasporto: 22 000 000 ECU.

Cofinanziamento della linea ferroviaria E-20 (20 000 000 ECU); cooperazione tecnica generale, compreso il ravvicinamento normativo (2 000 000 ECU).

Ente appaltante: Ministry of Transport and Maritime Economy, tel. (48-22) 30 08 85, telefax (48-22) 628 13 45.

Componente 2

Agricoltura: 13 000 000 ECU.

Assistenza all'armonizzazione/realizzazione dell'«acquis» comunitario (adattamento del quadro normativo; aggiornamento dei servizi di protezione delle piante, di diagnosi fitosanitaria e servizi veterinari; assistenza all'amministrazione; sistemi di informazione di mercato; sostegno alle associazioni agrarie; ristrutturazione dell'istruzione e della formazione agraria) (4 500 000 ECU); promozione dell'investimento e dello sviluppo rurale (catasto territoriale, mercati all'ingrosso, cooperative rurali, casse agrarie) (8 500 000 ECU).

Ente appaltante: Ministry of Agriculture and Food Economy, tel. (48-22) 623 16 55, telefax (48-22) 628 93 87.

Componente 3

Ambiente: 18 000 000 ECU.

Miglioramento dei servizi di produzione (8 000 000 ECU); trattamento dei rifiuti marini (2 000 000 ECU); miglioramento della biodiversità (1 000 000 ECU); progetti per il trattamento dei rifiuti (6 000 000 ECU); sostegno al PMU (1 000 000 ECU).

Ente appaltante: National Environment Fund, tel. (48-22) 49 00 80, telefax (48-22) 49 00 98.

Componente 4

Società sicura: 2 000 000 ECU.

Sviluppo di una strategia delle risorse umane per il ministero degli Interni; protezione dei confini nazionali; immatricolazione dei veicoli; prevenzione della criminalità internazionale.

Ente appaltante: Ministry of Interior, tel. (48-22) 601 47 49, telefax (48-22) 45 02 17.

Componente 5

Sviluppo regionale: 20 000 000 ECU.

Sviluppo delle istituzioni e delle strategie a livello regionale (2 000 000 ECU); cofinanziamento di piccoli progetti relativi all'infrastruttura (17 500 000 ECU); sviluppo e valutazione politica (500 000 ECU).

Ente appaltante: Polish Agency for Regional Development, tel. (48-22) 693 54 53, telefax (48-22) 693 54 06.

Componente 6

Turismo: 6 000 000 ECU.

Sviluppo istituzionale, sistema telematico di prenotazione nazionale e supporto al PMU (3 200 000 ECU); struttura di formazione generale (500 000 ECU); progetti di agriturismo e di assistenza agli utenti della strada (1 800 000 ECU); strategia di mercato (500 000 ECU).

Ente appaltante: State Sports and Tourism Administration, tel. (48-22) 26 37 87, telefax (48-22) 694 51 76.

Componente 7

Sviluppo delle PMI: 3 000 000 ECU.

Sviluppo del quadro politico e normativo (500 000 ECU); sviluppo di servizi per le PMI (1 600 000 ECU); promozione della cultura aziendale (300 000 ECU); fondazione polacca per lo sviluppo delle PMI (600 000 ECU).

Ente appaltante: The SME Foundation and Ministry of Foreign Economic Relations, tel. (48-22) 693 58 27, telefax (48-22) 693 53 65.

Componente 8

Riforma dell'istruzione: 7 000 000 ECU.

Sviluppo politico (600 000 ECU); sviluppo di un sistema di valutazione (3 000 000 ECU); norme relative alla formazione (1 500 000 ECU); qualità della formazione degli insegnanti (1 000 000 ECU); sostegno e riserva relativi ai programmi di gestione (1 000 000 ECU).

Ente appaltante: Ministry of Education, tel. (48-22) 628 40 49, telefax (48-22) 29 24 83.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su Internet: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html> (questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare/html>.

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Servizio per la preparazione di progetti relativi all'ambiente

(96/C 296/16)

Il 25. 2. 1996, la Commissione ha creato il servizio per la preparazione di progetti relativi all'ambiente nel quadro del programma Phare.

L'Unione europea intende contribuire a tali progetti con un massimo di 15 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1998.

Il servizio per la preparazione dei progetti relativi all'ambiente servirà da supporto alla preparazione dei progetti prioritari di investimento di capitale nel settore dell'ambiente, attualmente cofinanziati da altri donatori e da istituti finanziari internazionali (IFI).

Questo sostegno alla preparazione fungerà da assistenza tecnica per la preparazione degli investimenti di capitale e, in alcuni casi, da capitale di base onde facilitare la fase di lancio di alcuni progetti prioritari bloccatisi inevitabilmente. I settori interessati includono l'insieme dei progetti ambientali, compresi aria, acqua, rifiuti e conservazione della natura. I progetti previsti comprenderanno sia investimenti relativi all'infrastruttura, sia piani di credito relativi all'ambiente in seno alle regioni dei PECO. Alle questioni legate al finanziamento verrà concessa un'importanza particolare.

La maggior parte dei progetti suscettibili di essere finanziati nell'ambito del servizio in questione verrà identificata dal comitato di preparazione del progetto - un gruppo donatore nel settore dell'ambiente per le regioni dei PECO - o bilateralmente mediante discussioni fra i paesi membri, gli IFI pertinenti e Phare.

Il programma è costituito da 2 componenti:

Componente 1

Gestione del progetto - 3 000 000 ECU

Componente 2

Preparazione del progetto e supporto agli investimenti - 12 000 000 ECU

Ulteriori informazioni relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su Internet:

<http://europa.eu.int/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma), direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, presso la DGIA o l'ufficio d'informazione.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg1a/phare.html>.

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso i centri Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Programma per l'agricoltura

(96/C 296/17)

Il 28. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma 1996 per l'agricoltura a favore della Romania nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuire a tale programma con un massimo di 10 000 000 ECU tratti sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1997.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Assistenza tecnica per lo sviluppo agrario 3 500 000 ECU

Consulenza, materiale di formazione per lo sviluppo di un servizio di assistenza nazionale; aziende agrarie di dimostrazione e associazioni di produttori; e per un riesame strategico dei sistemi e dei fornitori nel campo delle nozioni e dell'informazione agricola e rurale in Romania.

Ente appaltante: Phare PMU at Ministry of Agriculture and Food, 17 Boulevard Carol Ier, Sector 2, RO-Bucharest; Tel. (40 1) 312 40 31/614 28 42/615 44 85; telefax (40 1) 312 40 29.

Componente 2

Assistenza tecnica destinata al servizio d'informazione relativo alle colture da reddito 1 000 000 ECU

Assistenza tecnica e finanziaria necessaria per aggiornare la banca dati per il telerilevamento e creare imprese private a partecipazione statale minoritaria, in grado di fornire all'industria e al settore pubblico, quale servizio commerciale, informazioni relative alle colture ed informazioni affini.

Ente appaltante: Phare PMU at Ministry of Agriculture and Food, 17 Boulevard Carol Ier, Sector 2, RO-Bucharest; Tel. (40 1) 312 40 31/614 28 42/615 44 85; telefax (40 1) 312 40 29.

Componente 3

Assistenza finanziaria per gli investimenti nell'industria agroindustriale e nelle aziende agricole 4 000 000 ECU

Fornitura di azioni ordinarie tramite banche e meccanismi allestiti o identificati nell'ambito del progetto Phare 1992 per il Fondo agricolo di credito e di garanzia, volti al sostegno dell'assistenza tecnica al fine di creare nuove forme di equità e supporto finanziario in grado di soddisfare i fabbisogni di nuove industrie e imprese.

Ente appaltante per l'assistenza tecnica: Phare PMU at Ministry of Agriculture and Food, 17 Boulevard Carol Ier, Sector 2, RO-Bucharest; Tel. (40 1) 312 40 31/614 28 42/615 44 85; telefax (40 1) 312 40 29.

Componente 4

Attuazione del programma e assistenza all'amministrazione 1 500 000 ECU

(i) Assistenza tecnica e supporto all'integrazione politica e normativa all'«acquis» comunitario dell'UE; sviluppo di iniziative per lo sviluppo rurale decentralizzato e lo sviluppo istituzionale;

(ii) Consulenza politica e sostegno tecnico per la riforma e lo sviluppo tecnologico del MAFI; e realizzazione del programma.

Enti appaltanti:

(i) Phare PMU at Ministry of Agriculture and Food, 17 Boulevard Carol Ier, Sector 2, RO-Bucharest; Tel. (40 1) 312 40 31/614 28 42/615 44 85; telefax (40 1) 312 40 29.

(ii) Commissione europea, DGIA, B-4, SC27 02/23, 200 rue de la Loi, B-1049, Brussels; Tel. (32 2) 296 56 78/299 23 23; telefax (32 2) 299 16 66.

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso gli uffici Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Programma plurinazionale per l'insegnamento a distanza

(96/C 296/18)

Il 27. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma plurinazionale per l'insegnamento a distanza nel quadro del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuire a tale programma con un massimo di 5 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-5000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1997.

Le componenti principali del programma sono le seguenti:

Componente 1

Rete di centri di studio - 1 220 000 ECU

Sostegno allo sviluppo e all'espansione di un sistema di insegnamento a distanza nei paesi partecipanti.

Ente appaltante: Fondazione europea per la formazione professionale, tel. (39 11) 630 23 09, telefax (39 11) 630 22 00.

Componente 2

Sviluppo dei corsi - 3 200 000 ECU

Creazione di una quantità importante di moduli di insegnamento a distanza nei settori rilevanti per lo sviluppo socioeconomico e l'integrazione europea.

Ente appaltante: Fondazione europea per la formazione professionale, tel. (39 11) 630 23 09, telefax (39 11) 630 22 00.

Componente 3

Sviluppo strategico - 330 000 ECU

Sostegno allo sviluppo di una strategia di insegnamento a distanza a medio e lungo termine, con particolare riguardo alla legislazione, al legame con la politica dell'UE e al ruolo della tecnologia avanzata.

Ente appaltante: Fondazione europea per la formazione professionale, tel. (39 11) 630 23 09, telefax (39 11) 630 22 00.

Componente 4

Unità di coordinamento del programma - 250 000 ECU

Informazioni supplementari relative al programma possono essere ottenute in 3 modi: dal servizio Phare su Internet:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>

(questo servizio aggiornerà regolarmente l'informazione relativa al programma); direttamente presso gli enti appaltanti o, per coloro che non utilizzano Internet, su richiesta presso l'unità Informazione - Phare della DGIA, raggiungibile per telefax al numero (32-2) 299 17 77.

Non sono richieste manifestazioni di interesse a questo stadio. Avvisi di gara verranno pubblicati dal servizio Phare su Internet al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/en/comm/dg1a/phare.html>.

Tale informazione sarà ugualmente disponibile presso gli uffici Euro-Info.

In conformità ai regolamenti applicati ai contratti Phare, solo una parte del programma verrà aggiudicata mediante procedura ristretta.

Phare — Assicurazione della qualità ed altri settori affini (PRAQ III 1996-1999)

(96/C 296/19)

Il 27. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il terzo programma regionale per l'assicurazione della qualità ed altri settori affini (PRAQ III) nel contesto del programma Phare.

Le Comunità europee intendono contribuire a tale programma con un massimo di 30 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000. La realizzazione del programma dovrà essere completata entro il 31. 12. 1999.

Le aree di assistenza di principale interesse nell'ambito del programma sono le seguenti:

Area di assistenza 1

Riforma giuridica - 1 800 000 ECU

Consulenza giuridica al fine di adattare ed estendere la legislazione nazionale a tutte le aree del programma (normazione, metrologia, accreditamento, certificazione e collaudo, e assicurazione della qualità).

Visite/seminari organizzati da specialisti per promuovere l'approccio UE a livello governativo.

Area di assistenza 2

Formazione 3 400 000 ECU

Formazione continua per il funzionamento efficace delle strutture istituzionali.

Area di assistenza 3

Scambio tecnico 5 100 000 ECU

Partecipazione a conferenze, sottoscrizione a banche dati dell'UE e a norme di informazione europee, scambio di personale fra servizi di accreditamento.

Area di assistenza 4

Armonizzazione e adattamento alle regolamentazioni tecniche 12 000 000 ECU.

Ravvicinamento normativo e applicazione delle direttive UE e delle regolamentazioni tecniche.

Area di assistenza 5

Promozione dell'assicurazione della qualità 3 000 000 ECU

Promozione delle pratiche relative all'assicurazione della qualità in seno all'industria e al settore privato mediante campagne di sensibilizzazione e di formazione e progetti pilota.

Amministrazione, gestione e controllo 3 200 000 ECU.

Programmazione/controllo, audit e valutazione 500 000 000 ECU.

Soppravvenienze (3 %) 1 000 000 ECU.

La Commissione ha deciso, insieme al CEN, di amministrare e controllare la parte iniziale del programma (4 820 000 ECU, durata 24 mesi). Il CEN è il Comitato europeo di normazione, tel. (32-2) 550 09 54, telefax (32-2) 550 08 19.

Phare — Programma per la creazione e lo sviluppo di joint ventures nei paesi dell'Europa centrale ed orientale/PECO (JOP) — fasi I e II

(96/C 296/20)

Il 7. 11. 1995, la Commissione ha lanciato il programma che prevede la creazione e lo sviluppo di joint ventures in Europa centrale ed orientale - fase I, e l'1. 12. 1995 è stata lanciata la fase II.

La Commissione europea intende contribuire al programma con un massimo di 70 000 000 ECU a valere sulla linea di bilancio B7-6000, comprendente le 2 fasi. Il programma dovrà essere aggiornato entro il 31. 12. 1999.

Il programma è rivolto essenzialmente a piccole e medie imprese in seno alla Comunità, desiderose di creare e sviluppare joint ventures nell'ambito dei PECO. Tale programma si basa su una rete di intermediari finanziari responsabili della promozione, della valutazione iniziale e dell'avanzamento dei progetti per il finanziamento comunitario, organizzati in 4 strutture:

Struttura 1

Per il cofinanziamento di seminari ed altri eventi direttamente connessi agli obiettivi del programma, comprendente le misure destinate alla sua promozione.

Struttura 2

Per il finanziamento dei costi degli studi preparatori e degli studi di fattibilità necessari per prendere decisioni relative agli investimenti con cognizione di causa.

Struttura 3

Per la provvista di fondi per le joint ventures, sotto forma di azioni ordinarie o quasi ordinarie, sulla base di un cofinanziamento da parte di un'istituzione finanziaria.

Struttura 4

Per il finanziamento del trasferimento del know-how fra il promotore e la joint venture, in particolare mediante programmi di formazione.

La Commissione è incaricata della realizzazione del programma. I costi operativi sono limitati ad un massimo del 5 % del bilancio. Non sono richieste manifestazioni di interesse da parte di potenziali contraenti dato che il progetto è già stato aggiudicato.